

Spett.le

MIUR

Direzione Generale per la comunicazione

A mezzo mail richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Spett.li

Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia, Campania, Lazio, Sicilia, Toscana

INVIATA A MEZZO PEC AGLI INDIRIZZI:

**urp@postacert.istruzione.it drla@postacert.istruzione.it drca@postacert.istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.it drsi@postacert.istruzione.it drto@postacert.istruzione.it**

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA,
SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA CAUTELARE N. 7210/2019 del 07.11.2019**

I sottoscritti Avv. Giuseppe Cundari e Avv. Marco Ippolito Matano con il presente atto di ottempera all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie del Concorso per il DSGA 2019 indetto con D.M. 102 del 28.12.2018 e delle graduatorie pubblicate all'esito della prova pre selettiva, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza

stessa:

1- Autorità competente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG. N. 11006/2019;

2- Ricorrenti:

Valerio Coscia, Giovanni Scoglio, Armando Capasso, Moreno Sasso, Filomena Maisto, Adriana Montalbano, Monica Fatigante, Adriana Romano, Lucia Luisi, Alessandra Visone, Stefania Argo, Patrizia Comes

Amministrazione intimata resistente:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro*

tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia; Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; Ufficio Scolastico Regionale Toscana

3. a Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

a) Del D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento, nella parte in cui, all'art. 4 comma 3, prevede che "Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente."

b) Del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018, nella parte in cui all'art. 12 – comma 6 – stabilisce che 6. "All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

c) Del DDG 368 pubblicato dall'USR Lazio in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

d) Del DDG 16413 pubblicato dall'USR Sicilia in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

e) Del DDG 16671 pubblicato dall'USR Puglia in data 21/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

f) Del DDG 7670 pubblicato dall'USR Toscana in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

g) Del DDG 14419 pubblicato dall'USR Campania in data 18/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

h) di tutti i provvedimenti a tali atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali

3.b Sunto dei motivi del ricorso principale:

Con D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento e si svolge su base regionale.

Secondo il D.M. in parola, "Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione. 4. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli. 5. I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.". (art. 3)

In base alla disposizione di cui al successivo Articolo 4 (Prova preselettiva) "1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. I bandi di cui all'articolo 10 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il 5 numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima. 3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.".

In applicazione del D.M. de quo, è stato, poi, indetto "...un concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021...".

Le procedure concorsuali si sarebbero dovute svolgere "...su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8. 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procede ad accorpate le commissioni esamiatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.....Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per una sola regione...".

I posti messi a concorso dal bando Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 2019 sono suddivisi su base regionale come indicato di seguito: Abruzzo– n. 13 posti; Basilicata– n. 11 posti; Calabria– n. 33 posti; Campania– n. 160 posti; Emilia Romagna – n. 209 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua italiana) – n. 64 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua slovena) – n. 10 posti; Lazio – n. 162 posti; Liguria – n. 53 posti; Lombardia – n. 451 posti; Marche – n. 49 posti; Molise – n. 3 posti; Piemonte – n. 221 posti; Puglia – n. 29 posti; Sardegna – n. 45 posti; Sicilia – n. 75 posti; Toscana – n. 171 posti; Umbria – n. 45 posti; Veneto – n. 200 posti.

E' prevista, poi, una riserva del 30% dei posti in ciascuna regione il personale ATA di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.

Secondo l'Art. 11 del bando "1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere in più sessioni. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale."

La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, che si sarebbe dovuta svolgere nelle sedi individuate dagli USR, consisteva nella somministrazione di cento quesiti, in ordine diversificato per ciascun candidato e vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. 13 del medesimo bando, consistenti in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era esatta.

I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avrebbero avuto a disposizione una postazione informatica, con una durata massima della prova stessa di cento minuti, al termine dei quali il sistema avrebbe interrotto la procedura ed acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Ogni candidato, però, fino all'acquisizione definitiva delle risposte avrebbe potuto correggere quelle già date.

La correzione della prova preselettiva sarebbe stata effettuata attraverso procedimenti informatizzati, con attribuzione di un punto a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate.

Il punteggio complessivo della prova preselettiva "e' restituito al termine della stessa".

All'esito della preselezione, sarebbero stati ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del bando, unitamente ai candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il mancato superamento della prova preselettiva avrebbe comportato l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

"Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito."

I ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentavano domanda di partecipazione al concorso e venivano ammessi alla prova preselettiva per le regioni indicate nelle rispettive domande.

In particolare:

COGNOME	NOME	REGIONE	PUNTEGGIO
Coscia	Valerio	Campania	90
Scoglio	Giovanni	Lazio	82
Capasso	Armando	Campania	88
Sasso	Moreno	Campania	91
Maisto	Filomena	Campania	90
Montalbano	Adriana	Sicilia	82
Fatigante	Monica	Toscana	74
Romano	Antonia	Campania	88
Luisi	Lucia	Campania	87
Visone	Alessandra	Campania	75
Argo	Stefania	Campania	84
Comes	Patrizia	Puglia	84

Sta di fatto, però, che, all'esito delle rispettive prove preselettive, a causa dell'assurda modalità individuata dal MIUR per la scelta dei candidati da ammettere alla prova scritta (un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione), nessuno dei ricorrenti, pur avendo conseguito un punteggio altissimo, è stato ammesso alla prova successiva del concorso.

Ciò in quanto, in virtù del meccanismo di selezione indicato dal bando, da cui è scaturito un esiguo numero di posti disponibili, nelle regioni scelte dai ricorrenti, il voto minimo per poter essere ammesso alla prova successiva è stato così individuato: 1) Regione Campania 93/100; 2) Regione Toscana 75/100; 3) Regione Lazio 83/100; 4) Regione Sicilia 93/100; 5) Regione Puglia 92/100 ; 6) Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia 78/100; 7) Regione Liguria 74/100; 8) Regione Lombardia 76/100; 9) Regione Molise 89/100; 10) Regione Calabria 91/100; 11) Regione Basilicata 90/100; 12) Regione Veneto 76/100 ecc.

Tale circostanza ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione, ma concorrendo in regioni diverse, nelle quali il voto di ammissione alla fase successiva è stato di gran lunga inferiore.

Ed invero, in alcune Regioni, quali ad esempio la Toscana, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio pari a 75/100, molto più basso, quindi, di quello conseguito dai ricorrenti.

Tali candidati, pertanto, avranno la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio di gran lunga superiore, non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento operata ai danni dei ricorrenti, dovuta proprio alla scelta, illogica ancor prima che illegittima, di prevedere la formazione di singole graduatorie regionali, in luogo di un'unica graduatoria nazionale, che avrebbe consentito ai candidati, che come i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore a quello risultato utile nelle altre regioni, di poter accedere alla prova successiva del concorso.

L'esclusione dei ricorrenti operata dal provvedimento impugnato, quindi, appare nulla ed illegittima, per:

VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ARTT 400 D.LGS. N. 297/1994; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO DI FUNZIONE.

4. I controinteressati sono tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. L'ordinanza n. 7210/2019 emessa dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione III bis - ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami.

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è allegato.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

1) ricorso principale

2) Ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 7210/2019 estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;

3) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Caserta lì 25.10.2019

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Ippolito Matano